

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1523 del 24/03/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MONTENEGRO s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione di bevande alcoliche ubicato in Via Tomba Forella n.3, 40068, Comune di San Lazzaro di Savena (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1557 del 23/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MONTENEGRO s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione di bevande alcoliche ubicato in Via Tomba Forella n.3, 40068, Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MONTENEGRO s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione di bevande alcoliche sito a San Lazzaro di Savena, in via Tomba Forella n.3, 40068, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-1062 del 15/4/2016, con scadenza di validità in data 6/5/2031, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena con provvedimento prot. n. 16848 del 6/5/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2016-1062 del 15/4/2016, con scadenza di validità in data 6/5/2031, ed il successivo atto di modifica ed integrazione adottato da Arpae con determinazione n. 4109 del 4/9/2020 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la MONTENEGRO s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La MONTENEGRO s.r.l., C.F. e P.IVA 12654600159, con sede legale in via E. Fermi n. 4, 40069, Zola Predosa e stabilimento in Via Tomba Forella n.3, 40068, San Lazzaro di Savena, ha presentato, nella persona di Fabio Carloni, in qualità di procuratore speciale di MONTENEGRO s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena in data 3/10/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 162936 del 5/10/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 33730/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 180761 del 3/11/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM e al SUAP competente una richiesta di integrazioni per le matrici: emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- La MONTENEGRO s.r.l. con propria nota agli atti di Arpae prot. 206477 del 16/12/2022, ha trasmesso tali integrazioni documentali ad Arpae - AACM e al SUAP competente.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 5108 del 12/1/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.

- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 22125 del 7/2/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di San Lazzaro di Savena con propria nota prot. 8189 del 27/2/2023, agli atti di Arpae prot. 36876 del 1/3/2023 ha trasmesso il nulla osta acustico di competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 761,60 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.C - modifica sostanziale impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600 ridotto del 15% per le motivazioni di cui sopra.

Bologna, data di redazione 22/3/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MONTENEGRO s.r.l. ubicato in Via Tomba Forella n.3, 40068, Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura ubicata in adiacenza a Via S. Cristoforo, Ozzano dell'Emilia, classificato dal Comune competente (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura" formato dall'unione delle acque reflue industriali derivanti dai processi produttivi (operazioni di lavaggio attrezzature e reparti di produzione e confezionamento brandy e amaro, laboratori, rigenerazione resine, ecc.) con acque reflue domestiche (servizi igienici, mensa) e dalla raccolta delle acque meteoriche (di copertura e di dilavamento aree esterne impermeabilizzate).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. 119922 del 19/10/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico agli atti di Arpae prot. 5752/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA autorizzazione allo scarico n.DET-AMB-2016-1062 del 15/4/2016 rilasciata dal SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena con prot. 16848 del 6/5/2016 .

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena in data 2/10/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 33730/2022. Documento redatto in data 22/3/2023



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Assetto del Territorio

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791373 - fax 051791321
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 25523/2015
Fascicolo 2015/DA0.06.08.10.20/17

AUA N. 28
DITTA MONTENEGRO SRL
VIA TOMBA FORELLA N. 3
SAN LAZZARO DI SAVENA

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

p.c. **ARPAE EMILIA-ROMAGNA**
SAC Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

p.c. **COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**
SUAP
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di nuova AUA per l'impianto della ditta "Montenegro srl", sito in via Tomba Forella n. 3, San Lazzaro di Savena

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura, proroga dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione di nulla osta in materia acustica – pervenuta al Comune di San Lazzaro di Savena in data 29/07/2015 Prot. 28829 dal Sig. Daniele Padovani, cod. fisc. PDVDNL53R01A944E, in qualità di dirigente delegato della Ditta "Montenegro srl" con sede legale a Zola Predosa (BO) in Via Fermi n. 4, cod. fisc. 12654600159, titolare dello scarico di acque reflue originate dai fabbricati siti in Via Tomba Forella n. 3 a San Lazzaro di Savena esercente attività di produzione di bevande alcoliche recapitanti nella fognatura del Comune di Ozzano dell'Emilia ubicata in adiacenza a via San Cristoforo;

Viste le note:

- prot. n. 25523 del 19/09/2015, con la quale il Servizio SUAP Associato dell'Unione Savena-Idice ha trasmesso la comunicazione di presa d'atto avvio procedimento AUA inviata dalla Città Metropolitana di Bologna;
- prot. n. 6779 del 10/03/2016, con la quale il Servizio SUAP Associato dell'Unione Savena-Idice ha trasmesso allo scrivente ufficio la pratica AUA inoltrata dal Comune di San Lazzaro di Savena in data 10/03/2016 per l'emissione del parere di competenza;

Dato atto che relativamente al procedimento in oggetto il Comune di Ozzano dell'Emilia è competente esclusivamente per la matrice di rinnovo di autorizzazione allo scarico dei reflui recapitanti alla fognatura ubicata in adiacenza alla via San Cristoforo ad Ozzano dell'Emilia;

Visto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in parola rilasciato in data 13/02/2012 prot. 4521;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 19/10/2015 Prot. Gen. 119922, pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 29/02/2016 al n. 5787 di Protocollo Generale, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Preso atto che:

- la proprietà dichiara che l'attività produttiva, gli impianti fognari e gli eventuali impianti di trattamento delle acque di scarico corrispondono a quanto indicato nella citata autorizzazione e che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative;
- lo stabilimento in oggetto produce acque reflue industriali derivanti dai processi produttivi, acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e mensa e acque meteoriche di copertura e di dilavamento immesse nella pubblica fognatura del Comune di Ozzano dell'Emilia;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Tomba Forella n. 3 a San Lazzaro di Savena della Ditta "Montenegro srl", in merito alle matrici: rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche in pubblica fognatura;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 19/10/2015 Prot. Gen. 119922 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 29/02/2016 prot. 5787, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute nella autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verifichino imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Come richiesto dall'ex Città Metropolitana di Bologna, si invia allegato al presente parere copia del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche rilasciato in data 13/02/2012 prot. 4521.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

*Geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza Bracci, 1

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Originale PEC

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Bologna, 19 ottobre 2015

Prot. gen. 119922

ns. rif. Hera spa Data prot.: 15-09-2015 Num. prot.: 0105349

PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Montenegro Srl"- Produzione bevande alcoliche nello stabilimento di San Lazzaro di Savena (BO), Via Tomba Forella n.3.

Comune di San Lazzaro di Savena Prot. 34994 del 14/09/15

Prot. Interno SUAP 212/2015

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Padovani Daniele in qualità di dirigente delegato della Ditta **"MONTENEGRO SRL"** con sede legale in Zola Predosa (BO) Via E. Fermi n°4 inerente lo Stabilimento di San Lazzaro di Savena esercente l'attività di produzione bevande alcoliche sito in VIA TOMBA FORELLA n.3 - Comune di San Lazzaro di Savena con scarico terminale recapitante nella pubblica fognatura ubicata in adiacenza a Via S. Cristoforo in Comune di Ozzano dell'Emilia ;

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che l'attività produttiva, gli impianti fognari e gli eventuali impianti di trattamento delle acque di scarico corrispondono a quanto indicato nell'autorizzazione PG n. 0004521 del 13/02/2012, e che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative;

considerato che lo scarico terminale è formato dall'unione delle acque reflue industriali derivanti dai processi produttivi (operazioni di lavaggio attrezzature e reparti di produzione e confezionamento brandy e amaro, laboratori, rigenerazione resine, ecc.) con acque reflue domestiche (servizi igienici, mensa) e dalla raccolta delle acque meteoriche (di copertura e di dilavamento aree esterne impermeabilizzate);

constatato che le acque reflue soddisfano i requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in pubblica fognatura, come da rapporti di prova allegati;

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

considerato che gli scarichi sono immessi nella pubblica fognatura ubicata in adiacenza a Via S. Cristoforo afferente a depuratore terminale (Ozzano - Ponte Rizzoli);
considerato che la gestione delle acque meteoriche agli atti, è dichiarata conforme ai criteri stabiliti dalla DGR n.1860/2006, Paragrafo A1, Punto 3, in attuazione della DGR n.286/2005 Paragrafo A2, Punto 3, lettera c);
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, industriali e meteoriche provenienti dall'insediamento di Via Tomba Forella, 3;
- lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, per i parametri sotto indicati:
 - COD/BOD5 non superiore a 2,2 (nel caso in cui i singoli valori siano superiori ai limiti massimi fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006);
 - Solidi Sospesi Totali non superiore a 700 mg/l;
 - Grassi e oli animali e vegetali non superiore a 40 mg/l;
 - Tensioattivi totali non superiore a 20 mg/l;per i restanti parametri/sostanze valgono i limiti previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei

- rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MONTENEGRO S.r.l.

comune di San Lazzaro di Savena - via Tomba Forella n° 3

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di bevande alcoliche svolta dalla società MONTENEGRO Srl nello stabilimento posto in comune di San Lazzaro di Savena, via Tomba Forella n° 3 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società MONTENEGRO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO
EMISSIONE E13
PROVENIENZA: GENERATORE CALORE 218 KW
EMISSIONE E14
PROVENIENZA: GENERATORE CALORE 114 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: LABORATORIO ANALISI E RICERCA
EMISSIONE E3
PROVENIENZA: MENSA
EMISSIONE E9
PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO MOTORE DIESEL
EMISSIONE E12
PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE SU STRUMENTO LABORATORIO

EMISSIONE RA1 – RA2 - RA3

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA ARMADI LABORATORIO

EMISSIONI E15 - E17

PROVENIENZA: CAPPALABORATORIO CHIMICO DI ANALISI E RICERCA

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: CAPPALABORATORIO MICROBIOLOGICO DI ANALISI E RICERCA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 commi 1 e 5 del DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettere e), jj), gg).

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: OFFICINA POSTAZIONE SALDATURA

- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: FILTRO DEPOLVERAZIONE SILO ZUCCHERO

Portata massima 1000 Nm³/h
Altezza minima 15 m
Durata massima saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo; il Gestore dell'impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO – POT. NOMINALE
COMPLESSIVA 6 MW

Portata massima tiraggio naturale
Altezza minima 8 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	(*) 5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

(*) Valori limite di concentrazione massima che si intende rispettato in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: REPARTO AMARO MONTENEGRO – LINEA CARICO ZUCCHERO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	3,5 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: FILTRO DEPOLVERAZIONE NUOVO SILO ZUCCHERO

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	11,5 m
Durata massima	saltuaria h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo; il Gestore dell'impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

EMISSIONI da S1 a S14

PROVENIENZA: SFIATI SERBATOI

Non si fissano limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo

devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle

attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in

emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

6. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena in data 3/10/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 33730/2022. Documento redatto in data 22/3/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MONTENEGRO s.r.l. ubicato in Via Tomba Forella n.3, 40068, Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di San Lazzaro di Savena prot. 8189 del 27/2/2023 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 22125 del 7/2/2023.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Comune di San Lazzaro di Savena.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena in data 3/10/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 33730/2022. Documento redatto in data 22/3/2023

Settore Ambiente

A 2^Area Programmazione del territorio
Servizio SUAP – Sportello Unico Attività
Produttive
SEDE

San Lazzaro di Savena, 27 Febbraio 2023

OGGETTO: MONTENEGRO S.r.l. - modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per lo stabilimento di via Tomba Forella 3 - parere di competenza del settore Ambiente

Con riferimento alla Vs. richiesta del 04/10/2022 Prot. 42795 riguardante la modifica sostanziale della AUA in oggetto per l'attivazione di un nuovo punto di emissione (E18) corrispondente all'installazione di un nuovo silo per lo stoccaggio di zucchero e la modifica di un punto di emissione esistente (E10) tramite un nuovo filtro di depolverazione a servizio del reparto lavorazione sfuso, visti gli elaborati progettuali allegati alla richiesta, viste le integrazioni pervenute, visto il parere di Arpae in merito alla valutazione di impatto acustico dell'attività, trasmesso in data 08/02/23 con Prot. 5523, siamo ad esprimere il seguente parere relativamente alla matrice acustica di competenza della nostra amministrazione:

MATRICE ACUSTICA

Esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico del 13/09/2022 redatta dai tecnici acustici dott. ing. Fabio Carloni e per. ind. Denis Laffi, unitamente alla documentazione integrativa, in coerenza con il parere tecnico espresso da Arape (SINADOC n. 33730/2022) in merito alla compatibilità acustica dell'opera, siamo con la presente ad esprimere **parere favorevole con la seguente prescrizione:**

- entro 30 giorni dall'entrata in regime del nuovo impianto, effettuare un collaudo acustico post-operam presso la postazione di misura P4 per la verifica del limite differenziale diurno presso i ricettori R1 ed R2 posti al confine Sud dell'area di pertinenza aziendale; detto collaudo dovrà avvenire in assenza del rumore prodotto dalle cicale e nelle condizioni di massimo disturbo ossia considerando il funzionamento di tutti gli impianti nell'ora di minimo rumore residuo diurno. Le attività richieste al presente punto dovranno essere descritte in apposito Rapporto tecnico contenente le condizioni dei luoghi durante le misure e le risultanze delle stesse.

Tale documentazione dovrà essere inoltrata al Comune e per conoscenza all'ARPAE.

San Lazzaro di Savena, lì 27/02/2023

Il Responsabile del Settore
Ing. Lorenzo Feltrin
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.